

**DELIBERAZIONE N. 112 DEL 5.10.2017**

**OGGETTO:** Accordo di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Genova – Accademia per il Management Sanitario (AMAS).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 17/2016 ai sensi del quale A.Li.Sa. persegue la realizzazione e lo sviluppo di un servizio sanitario ligure fondato in particolare su modalità partecipative basate su percorsi di condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di garantire l'equità di accesso ai servizi ricompresi nel Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo articolo, A.Li.Sa. favorisce un'evoluzione equilibrata del Servizio Sanitario Regionale in sinergia con le politiche sociali in un percorso di valorizzazione dell'integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione alle specifiche esigenze del territorio, dei suoi cittadini e, in generale, degli aspetti che emergono dal tessuto sociale regionale, in un'ottica di leale collaborazione tra Regione, enti locali, e soggetti che partecipano allo sviluppo ed al miglioramento del sistema sanitario regionale;

VISTO l'art. 3, comma 2, lett. d), punto 3 della L.R. n. 17/2016, che individua, tra le funzioni di A.Li.Sa., la programmazione, la *governance* e le politiche relative alla formazione del personale del Servizio Sanitario regionale;

PREMESSO che AMAS – Accademia per il Management Sanitario dell'Università degli Studi di Genova, ai sensi del proprio statuto, può svolgere:

- Attività di ricerca e valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza sociosanitaria
- Supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza sociosanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione

e che può, al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni ed accordi di partnership con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati ad interagire con il mondo universitario;

DATO ATTO che AMAS mette in atto interventi ed azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt. 3 bis e 16 quinquies del D.Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i., nello specifico indirizzati alle figure di direttori

generali, amministrativi, sanitari e sociosanitari di aziende ed enti del servizio sanitario; direttori di struttura complessa; dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario, secondo i criteri di accreditamento riconosciuti dalla Regione Liguria (D.G.R. n. 1192/2012 e D.G.R. n. 164/2017);

DATO ATTO che con D.C.R. n. 15/2012, nell'approvare il Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla Ricerca e all'Innovazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 2/2007, la Regione ha disposto di promuovere iniziative atte a favorire la formazione manageriale anche attraverso l'adesione a Scuole Superiori di management sanitario costituite dall'Università, aventi sedi operative nel territorio ligure;

VISTO il Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla Ricerca e all'Innovazione per il triennio 2016-2018, approvato con D.C.R. n. 820 del 28.7.2016, nell'ambito del quale vengono promossi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative in settori strategici quali la sanità, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo dell'Università degli Studi di Genova e degli istituti di ricerca e di alta formazione operanti sul territorio regionale, l'attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell'Ateneo genovese e la diffusione dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Genova;

ATTESO che A.Li.Sa. ed AMAS intendono attivare un accordo di collaborazione scientifica per attività progettuali finalizzate a favorire il cambiamento in atto nell'organizzazione del sistema sanitario regionale ligure, attraverso attività di ricerca e formazione volte a supportare la progettazione e l'attuazione di progetti strategici per il S.S.R. (*Change Management*);

VISTO lo schema di accordo allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, atto a regolare i rapporti tra A.Li.Sa. ed AMAS;

ATTESO che il predetto documento prevede che per ciascuna attività vengano successivamente conferiti da A.Li.Sa. specifici incarichi ad AMAS per realizzare le attività coerenti con l'oggetto degli accordi sopra esplicitati;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 16,00, trova copertura negli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione 2017 di A.Li.Sa., all'autorizzazione n. 37, collegata al conto 195.005.045;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano, di:

1. approvare l'accordo di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Genova – Accademia per il Management Sanitario (AMAS) per attività progettuali finalizzate a favorire il cambiamento in atto nell'organizzazione del sistema sanitario regionale ligure, attraverso attività di ricerca e formazione volte

a supportare la progettazione e l'attuazione di progetti strategici per il S.S.R. (*Change Management*), nei termini di cui all'allegato accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. determinare che, per ciascuna attività dipendente dal presente accordo, verranno successivamente conferiti da A.Li.Sa. specifici incarichi ad AMAS per la realizzazione delle attività concordate tra le parti, rinviando a tali successivi provvedimenti la registrazione dei conseguenti oneri di spesa;
3. dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico di A.Li.Sa, fatta salva la spesa derivante dalla bollatura dell'accordo, pari ad € 16,00, che trova copertura negli stanziamenti previsti dal Bilancio di Previsione 2017 di A.Li.Sa., all'autorizzazione n. 37, collegata al conto 195.005.045;
4. dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 3 pagine e di n. 1 allegato di n. 4 pagine.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dott. G. Walter Locatelli)



Parere favorevole formulato ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Commissario Straordinario

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Laura Lassalaz)



**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Sergio Vigna)



**IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO**

(Dott.ssa Enrica Orsi)



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

**AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA**, (di seguito denominata A.Li.Sa.), codice fiscale e partita iva 02421770997, con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria, 15, pec: protocollo@pec.alisa.liguria.it, rappresentata dal Commissario Straordinario pro tempore Dott. G. Walter Locatelli

E

**UNIVERSITÀ DI GENOVA - ACCADEMIA PER IL MANAGEMENT SANITARIO (AMAS)**, (di seguito denominata "AMAS"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci

di seguito denominate "Parti"

### PREMESSO

- che A.Li.Sa., ai sensi dell'art 2, comma 1 della Legge Regionale 29 luglio 2016, persegue la realizzazione e lo sviluppo di un servizio sanitario ligure fondato in particolare su modalità partecipative basate su percorsi di condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell'impiego delle risorse al fine di garantire l'equità di accesso ai servizi ricompresi nel Servizio Sanitario Regionale;
- che A.Li.Sa. favorisce un'evoluzione equilibrata del Servizio Sanitario Regionale in sinergia con le politiche sociali in un percorso di valorizzazione dell'integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione alle specifiche esigenze del territorio, dei suoi cittadini e, in generale, degli aspetti che emergono dal tessuto sociale regionale, in un'ottica di leale collaborazione tra Regione, enti locali e i soggetti che partecipano allo sviluppo e al miglioramento del sistema sanitario regionale;
- che A.Li.Sa. svolge, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d), punto 3 della L.R. n. 17/2016, funzioni di programmazione, *governance* e politiche relative alla formazione del personale del Servizio Sanitario regionale;
- che AMAS, ai sensi dell'art 2, comma 3, punto a) dello Statuto (D.R. n. 729 del 13.06.2014, Università di Genova) mette in atto interventi e azioni volti a realizzare i percorsi formativi previsti dagli artt.3 bis e 16 quinquies del D. Lgs. 30/12/1992 n.502 e ss.ii.mm, nello specifico indirizzati alle figure di direttori generali, amministrativi sanitari e sociosanitari di aziende e enti del servizio sanitario; direttori di struttura complessa; dirigenti di aziende ed enti del servizio sanitario, secondo i criteri di accreditamento riconosciuti dalla Regione Liguria (D.G.R. 5/10/2012, n.1192 e DGR no. 164 del 03/03/2017);
- che AMAS, ai sensi dell'art 2, comma 3 del suo Statuto, può svolgere attività di ricerca e valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione e innovazione dell'assistenza sociosanitaria;

- che AMAS, ai sensi dell'art 2, comma 3, punto c) del suo Statuto “può svolgere, altresì, supporto all'attività di ricerca e di valutazione a favore dei soggetti che operano nel sistema sanitario nei processi di gestione ed innovazione dell'assistenza socio-sanitaria e per misurare la capacità del sistema sanitario regionale e delle aziende sanitarie di essere efficaci ed efficienti, erogando servizi appropriati e in linea con i bisogni della popolazione”
- che AMAS, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del suo Statuto, “Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza dell'Ateneo sul territorio, il centro, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di partnership con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati a interagire con il mondo universitario”;
- che A.Li.Sa. ed AMAS con il presente Accordo convengono di collaborare per le attività progettuali relative alle finalità e ai settori indicati nell'art. 2 del presente Accordo;

## **RAVVISATO**

che vi è interesse ad una proficua collaborazione tra le Parti,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premessa**

1. La premessa forma parte integrante del presente Atto.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. La collaborazione scientifica oggetto del presente Accordo è volta a favorire il cambiamento in atto nell'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale Ligure, attraverso attività di ricerca e formazione volte a supportare la progettazione e l'attuazione di progetti strategici per il SSR (Change Management) con riferimento a:

1. Dipartimenti Interaziendali Regionali DIAR
2. Integrazione Sociosanitaria
3. Integrazione Ospedale - Territorio

2. Per realizzare attività coerenti con l'oggetto di cui al comma precedente, saranno conferiti da A.Li.Sa. specifici incarichi ad AMAS.

### **Art. 3 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. In particolare,

- per A.Li.Sa. il referente operativo sarà il dott. G. Walter Locatelli, Direttore Generale
- per AMAS la referente operativa sarà la prof.ssa Angela Testi, componente del Comitato scientifico di AMAS.

### **Art. 4 – Incarichi attuativi**

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 2 A.Li.Sa. conferirà specifici incarichi attuativi in cui

saranno specificati obiettivi, modalità operative e compensi dello specifico incarico.

2. Il presente accordo non genera oneri aggiuntivi per AMAS.

#### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino a completamento delle attività di cui agli articoli 2 e 4 e, in ogni caso, non oltre tre anni.

2. Al termine del presente accordo le parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

#### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con comunicazione di Posta Elettronica Certificata.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività di cui all'articolo 4 già eseguite.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso, laddove compatibile con le stesse.

#### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel progetto scientifico oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni scientifiche e ne diano comunque adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di eventuali ulteriori progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto degli eventuali progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno di eventuali accordi attuativi.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

#### **Art. 10 - Coperture assicurative**

1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture

assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Ciascuna Parte, inoltre, con la sottoscrizione dell'Accordo, autorizza l'altra Parte ad eseguire il trattamento dei propri dati personali per le finalità necessarie all'esecuzione dello stesso.

#### **Articolo 12 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo di collaborazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Art. 14 - Registrazione**

1. La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Genova giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 del 29.12.2006. L'Università degli Studi di Genova con nota scritta chiederà ad A.Li.Sa. il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

A.Li.Sa.  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. G. Walter Locatelli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
IL RETTORE  
Prof. Paolo Comanducci